

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025

576/2025/R/GAS

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE COMUNICAZIONI FUNZIONALI ALLA PERMANENZA
DELLE IMPRESE DI VENDITA DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI NELL'ELENCO DEI
SOGGETTI ABILITATI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA 19 MAGGIO 2025**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1367^a riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”* (di seguito: legge concorrenza 2022);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 19 maggio 2025, n. 85 (di seguito: decreto 19 maggio 2025);
- il decreto del Direttore generale del Dipartimento Energia, Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: Ministero) del 12 settembre 2025, n. 155;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2022, 440/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 440/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 339/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2024, 157/2024/R/gas;

- il Quadro strategico 2022-2025, approvato con deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 21 ottobre 2025, 460/2025/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 460/2025/R/gas);
- i commenti e le osservazioni inviati da parte degli operatori in merito al documento per la consultazione 460/2025/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di emanare le direttive concernenti l'erogazione dei servizi di pubblica utilità della filiera dell'energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h)) con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi, la trasparenza e la tutela dei consumatori;
- l'articolo 9 della legge concorrenza 2022 ha modificato le previgenti disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 164/2000 in materia di promozione della concorrenza nel settore del gas naturale che prevedevano fosse operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un *“elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas”* (di seguito anche: Elenco), allora adottato con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2011;
- per effetto della modifica disposta dalla legge concorrenza 2022, a far data dal 31 dicembre 2023 la nuova formulazione dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 164/2000 prevede che *“l'inclusione e la permanenza nell'Elenco”* dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale *“sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali”* [...] e che *“con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità [...]”*, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), *“sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco [...]”*;
- contestualmente è stato dato mandato all'Autorità di proporre al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica *“le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione”* in merito all'Elenco vigente *“dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas”*;
- ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 164/2000 disposta dalla legge concorrenza 2022 e sopra richiamata, l'Autorità ha quindi trasmesso al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la propria proposta recante criteri, modalità, requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco (deliberazione 157/2024/R/gas);

- sulla base di tale proposta, con il decreto 19 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 14 giugno 2025 e in vigore dal successivo 4 luglio, è stato adottato il Regolamento recante condizioni, criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'Elenco (di seguito: Regolamento), abrogando al contempo il previgente decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2011 e le relative disposizioni in merito alle imprese del gas abilitate alla vendita di gas naturale;
- ai sensi del Regolamento, l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività di vendita nel mercato al dettaglio del gas naturale per le imprese che siano dirette controparti commerciali dei clienti finali nell'ambito dei contratti di fornitura (di seguito: "impresa di vendita", "venditore" o "controparte commerciale") e svolgono la propria attività secondo le seguenti configurazioni operative:
 - per il tramite di una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale dei gasdotti;
 - direttamente per connessione alla rete nazionale dei gasdotti;
 - tramite reti isolate;
 - in quanto imprese di distribuzione autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente tale attività nell'area di loro operatività ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;
 - in quanto imprese di distribuzione che svolgono transitoriamente tale attività nell'area di loro operatività nel caso di reti di distribuzione alimentate da serbatoi di GNL che servono reti locali di distribuzione non collegate né direttamente né indirettamente alla rete nazionale;
- tra i requisiti e indicatori di natura finanziaria stabiliti dal Regolamento, è previsto che sia valutata la capacità di approvvigionarsi dei servizi di filiera di ciascun venditore senza provocare rischi per il Sistema, con riferimento alla selezione dei soggetti da cui si approvvigionano all'ingrosso, anche per la conclusione, diretta o indiretta, dei contratti di rete (distribuzione e trasporto/bilanciamento) funzionali all'esecuzione fisica della somministrazione ai clienti finali; in particolare tali requisiti sono valutati per:
 - lo stesso venditore, quando questi sia utente della distribuzione e/o del bilanciamento (di seguito: "impresa di vendita utente");
 - gli eventuali utenti della distribuzione e/o del bilanciamento di cui il venditore si serve per la conclusione degli stessi contratti di rete (di seguito anche: "utenti");
- nel dettaglio, l'articolo 5, comma 2, del Regolamento prevede che siano soddisfatti i seguenti requisiti in merito all'attivazione del servizio di *default* trasporto e dei servizi di ultima istanza (di seguito anche: servizi, SUI o servizi previsti dal Regolamento):
 - *"non deve essere attivato, per due o più volte in dodici mesi, nei confronti dell'impresa di vendita utente o nei confronti di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, il servizio di default trasporto a causa della risoluzione per inadempimento dei contratti di trasporto ai sensi della regolazione [dell'Autorità] in materia di bilanciamento del gas naturale [ai sensi della deliberazione 249/2012/R/gas], indipendentemente dai punti di interconnessione interessati;*

- *non devono essere attivati i servizi di ultima istanza, per due o più volte in ventiquattro mesi, a causa dell'inadempimento, da parte dell'impresa di vendita utente o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, all'obbligazione di pagamento del servizio di default trasporto ai sensi della regolazione [dell'Autorità] in materia di bilanciamento del gas naturale [ai sensi della medesima deliberazione 249/2012/R/gas];*
- *non devono essere attivati i servizi di ultima istanza [di cui all'articolo 25, comma 1, della deliberazione 138/04] a causa di inadempimento all'obbligazione di pagamento nell'ambito del servizio di default trasporto, da parte dell'impresa di vendita utente o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, decorsi dodici mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura insoluta inerente al periodo di erogazione dello stesso servizio di default;*
- *non devono essere attivati, per due o più volte in ventiquattro mesi, i servizi di ultima istanza a causa della risoluzione dei contratti di distribuzione a seguito di inadempimento dell'impresa di vendita o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve nell'ambito del servizio di distribuzione”;*
- inoltre, tra gli altri requisiti di permanenza nell'Elenco l'articolo 7, comma 3, lettera a), prevede la condizione per cui ciascun venditore debba aver “servito almeno un cliente finale nell'anno di riferimento”, fatto salvo che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, tale requisito “non si applica alle imprese di vendita che esercitano la propria attività esclusivamente tramite reti isolate né a quelle che esercitano attività di vendita esclusivamente a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti”;
- al fine di tenere conto dei requisiti sopra richiamati, il Regolamento ha previsto, all'articolo 7, comma 3, che il Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito, rispettivamente: Gestore del SII e SII) comunichi al Ministero e all'Autorità “l'elenco delle imprese di vendita che”:
 - “si trovano in una delle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2” (i.e. in una delle ipotesi di attivazione dei servizi sopra richiamate) oppure che
 - “non hanno servito almeno un cliente finale nell'anno di riferimento”;
- l'articolo 8 prevede che la sussistenza della condizione di attivazione dei servizi di cui al punto precedente, primo alinea, costituisce causa di esclusione dall'Elenco, mentre la sussistenza della condizione di assenza per un anno di contratti di fornitura ne costituisce causa di cancellazione. La cancellazione o l'esclusione dall'Elenco venditori sono disposte con provvedimento del Ministero;
- l'articolo 8, inoltre, prevede tra l'altro che:
 - “la cancellazione o l'esclusione dall'Elenco [...] comporta [...] l'impossibilità di svolgere l'attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di stipulare nuovi contratti di fornitura di gas naturale con i clienti finali, nonché la risoluzione dei contratti in essere”;
 - “i clienti rimasti senza fornitore ai sensi del primo periodo sono riforniti nell'ambito dei” SII;
 - “l'impresa di vendita esclusa per la perdita del requisito” in merito all'attivazione dei servizi “può esercitare l'attività di vendita di gas naturale tramite reti isolate

e a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti, fermo restando il rispetto” degli altri requisiti di natura tecnica e di onorabilità previsti dal Regolamento;

- l’articolo 11, comma 3, demanda infine all’Autorità di adottare un provvedimento in merito alle specifiche procedure finalizzate a garantire le comunicazioni di cui al punto precedente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

CONSIDERATO CHE:

- in merito al servizio di *default* trasporto nei confronti degli utenti della distribuzione, la sua introduzione è stata prevista con la deliberazione 249/2012/R/gas che ha altresì previsto, nel completare la regolazione del servizio di bilanciamento rispetto ai prelievi che si verificano in conseguenza della risoluzione del contratto di bilanciamento:
 - all’articolo 3, comma 2, che l’erogazione del servizio di *default* trasporto decorra in questi casi, senza soluzione di continuità, dalla data di efficacia della risoluzione anticipata del contratto di trasporto;
 - all’articolo 6 che l’impresa maggiore di trasporto, entro 3 giorni dalla data di decorrenza dell’erogazione del servizio di *default* trasporto, comunichi a ciascun utente della distribuzione, all’impresa di distribuzione interessata e al SII, tramite posta elettronica certificata, che:
 - *“a seguito della risoluzione anticipata di un contratto avente ad oggetto il punto di riconsegna della rete di trasporto connesso con la rete di distribuzione interessata, non risultano identificati gli utenti del bilanciamento responsabili, in tutto o in parte, dei quantitativi consegnati, presso tale punto, all’utente della distribuzione;*
 - *la continuità dei prelievi è garantita dall’impresa maggiore di trasporto nell’ambito del servizio di default trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre”;*
- per quanto riguarda la regolazione in merito all’attivazione dei servizi di ultima istanza nei confronti del cliente finale:
 - con la deliberazione 77/2018/R/com è stata definita l’implementazione degli istituti dello *switching*, della risoluzione contrattuale e dell’attivazione di tali servizi nei confronti dei clienti finali da parte del SII a seguito, tra le altre condizioni, di risoluzione contrattuali, qualora non sia previsto uno *switching* per cambio fornitore e il punto di riconsegna sia attivo;
 - sono state adottate da parte del Gestore del SII le Specifiche tecniche del processo di *switching* gas (più dettagliatamente richiamate nel documento per la consultazione 460/2025/R/gas) nel cui ambito, per effetto di successive implementazioni, sono stati introdotti progressivamente, tra gli altri, i c.d. servizi Ultima Istanza Gas che permettono, tra l’altro, allo stesso Gestore di detenere le informazioni che consentono di effettuare i riscontri previsti dal decreto 19 maggio 2025 (in particolare: l’avvenuta attivazione del servizio di *default*

trasporto che è contestuale alla risoluzione del contratto di trasporto e l'attivazione dei servizi di ultima istanza gas).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 460/2025/R/gas, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alle procedure con cui, ai fini della permanenza nell'Elenco come previsto dal Regolamento, siano tempestivamente comunicate al Ministero e all'Autorità, come previsto dal decreto, nonché ai venditori interessati e agli utenti di cui eventualmente questi si servono:
 - le irregolarità dei requisiti e degli indicatori di natura finanziaria previsti dal Regolamento i.e. l'attivazione dei servizi;
 - l'eventualità che un venditore non sia stato parte dei contratti di fornitura di gas naturale nell'ultimo anno;
- con il medesimo documento l'Autorità ha anche valutato l'attuale *set* di comunicazioni tra gli operatori e il SII al fine di verificare se ai soggetti interessati - e in particolare ai venditori interessati e agli utenti di cui eventualmente questi si servono - fossero adeguatamente garantite le opportune informazioni in merito alla perdita dei requisiti finanziari, preliminarmente alle verifiche previste dal Regolamento;
- tenendo conto della regolazione vigente e delle Specifiche tecniche del processo di *switching* gas già adottate da parte del Gestore del SII, gli orientamenti dell'Autorità presentati con il documento per la consultazione 460/2025/R/gas prevedono, nell'ambito delle informazioni nei confronti dei soggetti coinvolti in merito ai requisiti finanziari, preliminari alle verifiche oggetto del Regolamento:
 - nei casi di attivazione del servizio di *default* trasporto a causa della risoluzione per inadempimento dei contratti di trasporto da parte dell'utente del bilanciamento, l'estensione della relativa notifica da parte del SII - come anticipato, attualmente prevista solo nei confronti dei soggetti che ne sono direttamente coinvolti (l'Utente della Distribuzione, l'Impresa di Distribuzione, il Responsabile del Bilanciamento, l'Impresa di Trasporto pertinente e l'Utente del Bilanciamento pre-esistente) – anche all'impresa di vendita, affinché questa sia correttamente informata della possibile ripercussione sulla propria operatività ai sensi del Regolamento e della conseguente possibilità che ciò, se reiterato come declinato dal Regolamento, comporti l'avvio della procedura di esclusione da parte del responsabile del procedimento;
 - che la notifica di cui sopra nei confronti dell'impresa di vendita avvenga entro un giorno lavorativo dalla notifica dell'attivazione dei servizi di *default* trasporto;
 - di non disporre comunicazioni nei confronti delle imprese di vendita coinvolte, o degli utenti della distribuzione di cui esse si servono, ulteriori a quelle già attive - e più sopra richiamate - in quanto si ritiene che tali soggetti dispongano già adeguatamente le informazioni necessarie che permettano loro di adeguare nei tempi utili le proprie attività ed evitare le conseguenze nei casi di attivazione dei servizi previsti dal Regolamento;

- di non prevedere specifiche disposizioni al fine di escludere che le segnalazioni descritte nell'ambito dei requisiti finanziari avvengano nei confronti delle imprese di vendita che esercitano la propria attività esclusivamente tramite reti isolate o che esercitano attività di vendita esclusivamente a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti – per cui invece il Regolamento ne prevede deroga - in quanto ciò è escluso *ab origine*;
- gli orientamenti dell'Autorità ai fini della permanenza nell'Elenco in merito ai requisiti finanziari sono finalizzati a individuare un efficace equilibrio tra la condivisione delle informazioni minime necessarie ai fini del Regolamento nei confronti delle imprese di vendita e la semplicità amministrativa, prevedendo che:
 - le comunicazioni al Ministero e all'Autorità previste dal Regolamento siano attuate solo nel caso in cui sussistano i requisiti per l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi del Regolamento (i.e., a titolo di esempio, solo a partire dal caso di seconda di attivazione del servizio di ultima istanza a causa dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei servizi di *default* trasporto negli ultimi ventiquattro mesi);
 - le medesime comunicazioni di cui sopra siano estese anche alle imprese di vendita interessate. Non si ritiene invece necessario che tali imprese ricevano ulteriori comunicazioni relative ai requisiti previsti dal Regolamento nei casi in cui l'attivazione dei servizi non comporti di per sé l'avvio del procedimento di esclusione dall'elenco: tali comunicazioni sarebbero un mero duplicato di quelle già previste dalla regolazione e dalle Specifiche tecniche del processo di *switching* gas;
 - il periodo definito dal Regolamento (dodici o ventiquattro mesi) oggetto delle verifiche da parte del Gestore del SII dell'avvenuta perdita del requisito finanziario sia conteggiato in mesi, a decorrere dal mese della prima attivazione del servizio di *default* trasporto o dei servizi di ultima istanza di cui al Regolamento;
 - tutte le comunicazioni di cui sopra al Ministero, all'Autorità e alle imprese di vendita riportino l'identificazione, oltre che dell'impresa di vendita, anche dell'utente della distribuzione di cui questa si è eventualmente servita e - nei casi di attivazione del servizio di *default* trasporto a causa della risoluzione per inadempimento dei contratti di trasporto - dell'utente del bilanciamento responsabile dello stesso inadempimento, al fine di identificare più compiutamente i soggetti coinvolti e permettere al responsabile del procedimento valutazioni più esaustive;
 - nei casi in cui sussistano i requisiti per l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi del Regolamento, l'identificazione degli utenti della distribuzione o del bilanciamento sia riferita a tutte le precedenti attivazioni dei servizi previsti dal Regolamento avvenute negli ultimi dodici o ventiquattro mesi, secondo quanto rilevante, al fine di permettere al Ministero una valutazione esaustiva nell'ambito del procedimento di esclusione, pur limitando al contempo la trasmissione delle informazioni ai soli casi rilevanti;

- che le comunicazioni al Ministero, all'Autorità e alle imprese coinvolte permettano di identificare le imprese di vendita e gli utenti mediante la ragione sociale e il codice fiscale e che avvengano entro dieci giorni a decorrere dalla data di attivazione del servizio che ha comportato la sussistenza dei requisiti per l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi del Regolamento;
- per quanto riguarda infine le comunicazioni da parte del Gestore del SII al Ministero e all'Autorità degli esiti della verifica dei vendori che non sono stati parte dei contratti di fornitura di gas naturale ai clienti finali per un anno, gli orientamenti del documento per la consultazione prevedono che esse avvengano con modalità analoghe a quelle già previste nel settore elettrico ovvero una volta al mese, al fine di garantire un aggiornamento continuo e tempestivo dell'Elenco;
- in merito all'entrata in vigore delle disposizioni, il documento per la consultazione ha delineato che:
 - l'attuazione delle verifiche relative ai requisiti finanziari possa decorrere dallo stesso mese almeno per la maggior parte delle imprese di vendita accreditate in qualità di controparti commerciali dei clienti finali nel SII alla data di entrata in vigore del Regolamento, per esigenze di maggiori trasparenza tra gli operatori e chiarezza, differenziandone invece l'entrata in vigore per le imprese cui il medesimo Regolamento concede un periodo di tempo più esteso per comunicare il rispetto dei requisiti (p.e. le imprese aventi un capitale sociale inferiore a 100.000 euro), oltre che per le imprese che richiederanno l'iscrizione all'Elenco successivamente;
 - l'attivazione dei servizi di *default* trasporto e di ultima istanza sia rilevante ai fini del Regolamento con decorrenza *“indicativamente entro il primo semestre 2026”* per le imprese già accreditate alla data di adozione del Regolamento - tenendo conto del termine entro cui queste devono attestare il possesso dei requisiti - e a decorrere invece dal mese dell'iscrizione nell'Elenco di ciascuna delle altre imprese, al fine di massimizzare l'efficacia di tali requisiti, finalizzati a limitare in generale l'insorgenza di oneri non recuperabili in capo al Sistema;
 - le verifiche in merito all'assenza di contratti di fornitura avvengano decorsi dodici mesi dal mese di iscrizione di ciascuna impresa nell'Elenco, sia nei casi di nuova iscrizione sia nei casi di iscrizione definitiva delle imprese già accreditate in qualità di controparti commerciali dei clienti finali nel SII alla data di entrata in vigore del Regolamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- hanno proposto osservazioni al documento per la consultazione 157/2024/R/gas 7 soggetti tra imprese e associazioni di imprese operanti nell'attività di vendita o di distribuzione di gas naturale ai clienti finali;
- tutti i partecipanti alla consultazione hanno manifestato la pressoché completa condivisione degli orientamenti dell'Autorità in merito alle procedure necessarie ai fini della permanenza nell'Elenco, evidenziando talvolta alcuni elementi che, a loro

dire, potrebbero perfezionare le procedure delineate nel documento per la consultazione, come di seguito riassunto;

- un'associazione di imprese osserva che l'attivazione dei servizi, in quanto conseguente in via automatica alle verifiche degli adempimenti ai pagamenti da parte degli utenti della distribuzione o del bilanciamento, possa essere talvolta viziata da imprecisioni o errori formali nella gestione dei pagamenti tra le parti che, a loro volta, possono alterare le valutazioni di inaffidabilità o insolvenza degli utenti e delle imprese di vendita. Al riguardo suggerisce quindi di prevedere verifiche puntuale sulle effettive inadempienze prima delle conseguenze previste dalla regolazione (la perdita dei punti forniti e l'attivazione dei servizi) e dal Regolamento (la perdita dell'abilitazione alla vendita);
- nell'ambito delle specifiche informazioni nei confronti dei soggetti coinvolti in merito ai requisiti finanziari, preliminari alle verifiche oggetto del Regolamento:
 - un'impresa osserva che l'introduzione della notifica al venditore uscente dell'attivazione del servizio di *default* trasporto possa avvenire estendo a tale fattispecie l'ambito di applicazione del flusso oggi previsto per notificare l'attivazione dei servizi di ultima istanza all'utente e all'impresa di vendita uscenti (c.d. "UIG3") e suggerisce, in alternativa, di prevedere l'utilizzo della PEC, al fine di minimizzare gli impatti sui flussi standard già attivi; la stessa impresa propone inoltre l'utilizzo delle PEC anche per le comunicazioni al Ministero, all'Autorità e alle imprese di vendita interessate del verificarsi delle condizioni che comportano l'avvio del procedimento di esclusione;
 - un'impresa di distribuzione e un'associazione propongono invece l'introduzione di nuova causale per il flusso UIG nei casi di attivazione dei SUI per effetto dell'esclusione di un'impresa di vendita dall'Elenco affinché alle imprese di distribuzione sia noto se l'attivazione degli stessi SUI sia dovuta all'esclusione dall'elenco o da altri motivi;
 - i medesimi soggetti di cui all'alinea precedente suggeriscono inoltre che le imprese di distribuzione siano informate dell'avvenuta esclusione di un'impresa di vendita dall'Elenco preventivamente alla comunicazione dell'attivazione dei SUI, proponendo un nuovo flusso analogo al flusso AMFD, anche al fine di poter monitorare più efficacemente le evoluzioni degli operatori;
- nell'ambito delle procedure ai fini della permanenza nell'Elenco in merito ai requisiti finanziari, gli operatori condividono quanto prospettato dall'Autorità. Nel condividere, un'impresa di vendita e un'associazione rappresentativa dei venditori suggeriscono inoltre un rafforzamento dei criteri di accesso e permanenza dell'Elenco al fine di garantire maggiormente la solidità degli operatori e tutelare maggiormente il sistema, materia non di diretta competenza dell'Autorità; al riguardo, propone di rendere più stringenti i requisiti di natura finanziaria, così da *"favorire l'ingresso e la permanenza dei soli operatori dotati di una struttura economico-patrimoniale robusta"*;
- per quanto riguarda la verifica da parte del Gestore del SII dei venditori che non sono stati parte dei contratti di fornitura di gas naturale per un anno, un'impresa e due associazioni osservano che il medesimo Gestore non sia a conoscenza del fatto che

le imprese di vendita possano fornire punti serviti esclusivamente tramite reti isolate o clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti; osservano quindi che, in tali situazioni, l'eventuale assenza di clienti finali per dodici mesi riscontrata non dovrebbe comportare di per sé la cancellazione dall'elenco dal momento che il Regolamento prevede che tale condizione (l'assenza di clienti finali per dodici mesi) non si applichi alle imprese di vendita che esercitano la propria attività esclusivamente tramite reti isolate nonché a quelle che esercitano attività di vendita esclusivamente a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti. A tal fine, propongono di valutare l'introduzione di controlli aggiuntivi nei confronti delle imprese prima della cancellazione dall'Elenco;

- in merito alla tempistica di entrata in vigore delle disposizioni delineate nel documento per la consultazione, alcuni operatori propongono che le verifiche della sussistenza dei requisiti finanziari siano effettuate a valere sull'operatività delle imprese a partire dal primo semestre 2026.

RITENUTO:

- necessario definire le procedure previste dal decreto 19 maggio 2025 entro il termine previsto, al fine di garantire le procedure con cui, qualora riscontrate ai fini della permanenza nell'Elenco e come previsto dal Regolamento, siano tempestivamente comunicate al Ministero e all'Autorità, come previsto dal decreto:
 - le irregolarità dei requisiti e degli indicatori di natura finanziaria previsti dal Regolamento i.e. l'attivazione dei servizi;
 - l'eventualità che un venditore non sia stato parte dei contratti di fornitura di gas naturale nell'ultimo anno;
- opportuno completare il novero di comunicazioni tra gli operatori e il SII affinché ai soggetti interessati - e in particolare ai venditori interessati e agli utenti di cui eventualmente questi si servono - siano garantite maggiori informazioni in merito alla perdita dei requisiti finanziari preliminarmente alle verifiche oggetto del Regolamento, come condiviso dagli operatori;
- opportuno mantenere l'approccio adottato per le procedure per la permanenza nell'elenco venditori nel settore dell'energia elettrica e affidare al Gestore del SII tutte le comunicazioni nei confronti degli operatori e nei confronti del Ministero e dell'Autorità e delle imprese di vendita coinvolte nella perdita dei requisiti previsti, al fine di garantire che la procedura sia trasparente, affidabile e neutrale; ciò escludendo l'uso di modalità alternative quali la PEC proposta da un'impresa nei casi in cui tali comunicazioni possano avvenire con operatività del SII, per esigenze di uniformità e tracciabilità, prevedendo invece la PEC per le comunicazioni da parte dello stesso Gestore nei confronti del Ministero e dell'Autorità;
- opportuno prevedere, nei casi di attivazione del servizio di *default* trasporto a causa della risoluzione per inadempimento dei contratti di trasporto da parte dell'utente del bilanciamento, di estendere la notifica trasmessa all'utente della distribuzione nei suddetti casi anche alla controparte commerciale, non ritenendo idonea l'estensione del flusso utilizzato per notificare l'attivazione dei servizi di ultima istanza;

- accogliendo il suggerimento pervenuto da parte di un’impresa di distribuzione e di un’associazione, di prevedere l’introduzione tra le causali di attivazione dei servizi di ultima istanza di una causale specifica che dia evidenza dell’attivazione per avvenuta esclusione dall’Elenco;
- in attuazione dei due precedenti alinea, di prevedere che il Gestore del SII aggiorni le specifiche tecniche entro e non oltre il 30 giugno 2026;
- di non accogliere il suggerimento di prevedere ulteriori specifiche informazioni nei confronti delle imprese di distribuzione, preliminari rispetto alla comunicazione da parte del Gestore del SII di attivazione dei SUI; ciò in quanto si ritiene già efficace la modifica alla causale del flusso UIG a seguito dell’attivazione dei servizi di cui sopra al fine dell’aggiornamento dei requisiti di accesso alla rete di distribuzione, di cui all’articolo 12 della deliberazione 138/04, oggetto della segnalazione;
- di confermare l’opportunità nei successivi provvedimenti di una più ampia revisione delle modalità di accesso alla rete di distribuzione prevista dalla stessa deliberazione 138/04 già espresso nell’ambito del procedimento in materia di prestazione delle garanzie per il primo accesso alla rete (conclusione del contratto di distribuzione);
- di confermare le disposizioni in merito alle modalità operative descritte in consultazione riguardo le procedure di verifica e di comunicazione dei relativi esiti da parte del SII al Ministero e all’Autorità nonché, agli operatori interessati ancorché questi ultimi siano già informati dell’attivazione dei servizi per le disposizioni sopra richiamate;
- opportuno non accogliere le osservazioni da parte di un’associazione in merito alla possibilità che le verifiche dei pagamenti da parte degli utenti della distribuzione o del bilanciamento possano essere talvolta viziate da imprecisioni o errori formali nella fatturazione che potrebbero alterare la valutazione delle situazioni di inaffidabilità o insolvenza degli utenti e delle imprese di vendita; dal momento che il *set* informativo a disposizione delle imprese è ritenuto adeguato a consentire di dirimere eventuali frizioni operative tra le medesime nell’ambito della fatturazione, è quindi opportuno demandare alle valutazioni nell’ambito del procedimento di esclusione dall’Elenco;
- di confermare altresì le disposizioni descritte in consultazione e le relative tempistiche finalizzate a permettere la segnalazione da parte del Gestore del SII al Ministro e all’Autorità le imprese di vendita, fra quelle che non hanno servito alcun cliente finale nei dodici mesi precedenti. Al riguardo infatti:
 - nel valutare la proposta da parte di alcuni operatori di introdurre controlli aggiuntivi nei confronti delle imprese prima della cancellazione dall’Elenco si deve tenere conto del fatto che la deroga al requisito di aver servito almeno un cliente negli ultimi dodici mesi disposta dall’articolo 8, comma 4, del Regolamento è riferita ai casi cui le imprese servano esclusivamente clienti finali tramite rete isolate o direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti (che finora non hanno avuto l’obbligo di iscrizione al SII), fattispecie differente dai casi in cui le imprese riducano a tali modalità la propria attività;
 - l’eventuale segnalazione dell’assenza di clienti per dodici mesi, quindi, non è tipicamente riferita ai casi di imprese che operano esclusivamente tramite rete

isolate o a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti (il che non sarebbe necessario proprio per via della deroga di cui all'articolo 8, comma 4, del Regolamento), ma di imprese che operavano per il tramite di una rete connessa alla rete nazionale di trasporto e che, in conseguenza dell'assenza prolungata di clienti, al più, limitano la propria attività alla vendita per il tramite della distribuzione tramite rete isolate o a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale;

- si ritiene quindi opportuno che tale riduzione del perimetro dell'attività delle imprese sia evidenziata al responsabile del procedimento affinché sia disposta la cancellazione dall'Elenco ai sensi del Regolamento oppure sia verificata la sussistenza dei requisiti di permanenza nell'Elenco come impresa di vendita per il tramite della distribuzione tramite rete isolate o a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e, in questo caso, sia aggiornata di conseguenza la pubblicità nell'Elenco in tal senso ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera d), del Regolamento. Oltre che per tale motivo, non si ritiene opportuno che tale verifica sia preliminarmente condotta dal Gestore del SII anche in quanto ciò esula dalle sue competenze e potrebbe non disporre delle informazioni necessarie, riservando di modificare la procedura così delineata nel caso di eventuale futura estensione dell'obbligo di iscrizione al SII a tutte le imprese di vendita;
- opportuno, per quanto riguarda le tempistiche di applicazione, tenendo conto anche delle attività necessarie per l'adeguamento dei flussi informativi sopra descritti, prevedere che le verifiche relative ai requisiti finanziari e all'assenza prolungata dei clienti serviti decorrano a valere dal secondo semestre 2026, e in particolare che il periodo di tempo (dodici o ventiquattro mesi) oggetto delle verifiche sull'operatività delle imprese inizi dal mese di luglio 2026, come peraltro suggerito da alcuni operatori; per via di tale posticipo rispetto a quanto delineato in consultazione, e per motivazioni di semplicità amministrativa, si ritiene opportuno adeguare uniformemente la decorrenza per tutte le imprese di vendita già operanti alla data di entrata in vigore del Regolamento.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- aggiornare formalmente le disposizioni dell'articolo 12, comma 1, lettera c), della deliberazione 138/04 in tema di requisiti soddisfatti da parte dell'impresa di vendita utente o dell'utente della distribuzione che intende richiedere lo *switching*, affinché le dichiarazioni sostitutive di atto notorietà che devono essere fornite facciano riferimento all'Elenco di cui al decreto 19 maggio 2025 e non più al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2011, ormai abrogato

DELIBERA

Articolo 1

*Procedure previste dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
19 maggio 2025, n. 85*

- 1.1 Il Gestore del SII segnala la non regolarità ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 19 maggio 2025, n. 85, qualora avvenga almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) sia attivato, per due o più volte in dodici mesi, nei confronti di un'impresa di vendita in qualità di utente della distribuzione e/o nei confronti di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, il servizio di *default* trasporto a causa della risoluzione per inadempimento dei contratti di trasporto in materia di bilanciamento del gas naturale, indipendentemente dai punti di interconnessione interessati;
 - b) siano attivati i servizi di ultima istanza, per due o più volte in ventiquattro mesi, a causa dell'inadempimento, da parte di un'impresa di vendita in qualità di utente della distribuzione e/o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, all'obbligazione di pagamento del servizio di *default* trasporto in materia di bilanciamento del gas naturale;
 - c) siano attivati i servizi di ultima istanza a causa di inadempimento all'obbligazione di pagamento nell'ambito del servizio di *default* trasporto, da parte di un'impresa di vendita in qualità di utente della distribuzione o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, decorsi dodici mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura insoluta inerente al periodo di erogazione dello stesso servizio di *default*;
 - d) siano attivati, per due o più volte in ventiquattro mesi, i servizi di ultima istanza a causa della risoluzione dei contratti di distribuzione a seguito di inadempimento di un'impresa di vendita e/o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve nell'ambito del servizio di distribuzione.
- 1.2 I periodi di tempo oggetto del precedente comma si intendono conteggiati in mesi a decorrere dal mese della comunicazione di prima attivazione del servizio di *default* trasporto o dei servizi di ultima istanza oggetto del medesimo comma.
- 1.3 La segnalazione di cui al comma 1 avviene:
 - a) identificando l'impresa di vendita coinvolta nonché precisando eventualmente:
 - i. nei casi di attivazione del servizio di *default* trasporto a causa della risoluzione per inadempimento dei contratti di trasporto in materia di bilanciamento di cui al medesimo comma 1, lettera a), gli utenti del bilanciamento responsabili dello stesso inadempimento negli ultimi dodici mesi;
 - ii. nei casi di attivazioni dei servizi di ultima istanza di cui al medesimo comma 1, lettere b) e d), gli utenti della distribuzione responsabili dello stesso inadempimento negli ultimi dodici mesi;

- iii. nei casi di attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al medesimo comma 1, lettera c), l’utente della distribuzione responsabile dello stesso inadempimento;
 - b) nell’ambito del SII, nei confronti dell’impresa di vendita coinvolta;
 - c) tramite PEC, nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Autorità ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 19 maggio 2025;
 - d) entro dieci giorni a decorrere dalla data di comunicazione dei servizi che comportano le condizioni di non regolarità di cui al comma 1.
- 1.4 Il Gestore del SII, entro il giorno cinque di ciascun mese, comunica al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e all’Autorità un Elenco dei venditori che non sono stati parte di contratti di fornitura di gas naturale nei precedenti dodici mesi, decorrenti dal mese di iscrizione all’Elenco venditori istituito ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 19 maggio 2025.
- 1.5 Al fine delle comunicazioni di cui al presente articolo, le imprese di vendita e gli utenti di cui esse si servono sono identificati mediante:
- a) ragione sociale;
 - b) codice fiscale.

Articolo 2

Modifiche alla deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, 138/04

- 2.1 All’articolo 12, comma 1, lettera c), della deliberazione 138/04:
- a) le parole “*nell’elenco del Ministro dello Sviluppo Economico*” sono sostituite dalle parole “*nell’elenco del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”;
 - b) le parole “*nonché del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2011*” sono sostituite dalle parole “*nonché del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 19 maggio 2025*”.

Articolo 3 *Disposizioni finali*

- 3.1 Per le finalità di cui al presente provvedimento, entro il 30 giugno 2026 il Gestore del SII aggiorna le specifiche tecniche al fine di:
- a) comunicare anche alla controparte commerciale la notifica trasmessa all’utente della distribuzione, nei casi di attivazione del servizio di *default* trasporto;
 - b) introdurre una causale specifica nel flusso di attivazione dei servizi di ultima istanza che dia evidenza dell’attivazione per avvenuta esclusione dall’Elenco.
- 3.2 Le disposizioni di cui all’Articolo 1 del presente provvedimento si applicano a partire dal mese di luglio 2026.
- 3.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e ad Acquirente Unico S.p.A.

3.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini